



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Area Lavori Pubblici

OGGETTO: *Codice opera 15157* – Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario Comunale
Conferimento incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera al dott.
Arch. Fabio Radanich
Importo Euro 1.508,86 inclusi contributi previdenziali ed I.V.A..
CIG:

S C H E M A D I C O N T R A T T O

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale ha in programma di eseguire alcune opere di adeguamento architettonico, strutturale ed impiantistico all'interno dell'edificio che ospita l'Acquario comunale;

che è stato redatto il progetto esecutivo dell'opera di cui parte importante è il progetto esecutivo strutturale affidato all'ing. Mario Smrekar di Trieste;

che si tratta di intervento strutturale su un edificio classificato come strategico, pertanto il progetto esecutivo strutturale andrà sottoposto al giudizio della Commissione Tecnica Provinciale – Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della LR 16/2009 e s.m.i.;

che per l'avvio di tale procedimento è necessaria la nomina di un collaudatore strutturale in corso d'opera che dovrà successivamente seguire tutte le fasi di esecuzione delle opere di rilevanza statica per giungere alla redazione del collaudo statico finale;

che all'interno dell'Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con Determinazione n. 5/2017 dd. 08.05.2017 dell'Area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati, è stato selezionato, in base al curriculum conservato in atti, il dott. Arch. Fabio Radanich

che con determinazione dirigenziale n. _____dd. _____ - a firma del Direttore dell' Area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto, e di affidare detto incarico al dott. Arch. Fabio Radanich, visto il curriculum professionale presentato, ritenuto adeguato a garantire la competenza professionale per l'incarico in argomento, e vista la bozza di parcella presentata dal professionista medesimo ritenuta congrua;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da, incaricato con provvedimento del Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il dott. Arch. Fabio Radanich, nato a Trieste il 25.04.1960 e con studio professionale a Trieste (N° iscr.: 360 – Ordine Architetti Trieste) in seguito denominato "professionista",

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. Arch. Fabio Radanich che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di Collaudatore statico in corso d'opera - relativamente alle opere strutturali di: Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario Comunale (Codice opera 15157)

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al collaudo, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui ai punti seguenti:

1. L.R. 09 maggio 1988 , n. 27, "Norme sull' osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741"
2. L.R. n. 16/2009, Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio

3. D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt.65 e seguenti,
4. D.M. 14 gennaio 2008. “norme tecniche per le costruzioni”
5. Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. “Regolamento di attuazione dell’art. 3, comma 3, lettere a) e c) della L.R. 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio)
6. Dirett. Pres. Cons. Min. 12/10/2007 *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*
7. Il Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 50/2106 e s.m.i. (di seguito indicato come <codice dei contratti>);
8. Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili;

Il professionista avrà comunque l’obbligo di adeguamento della sua attività ad eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell’incarico;

nello svolgimento delle attività il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

il professionista ha discrezionale facoltà di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni in merito alle opere strutturali eseguite e quindi la rispondenza delle opere realizzate alla loro destinazione finale;

il certificato di collaudo ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti (comunque non inferiore a 4);

il professionista rinuncia fin d’ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente e che ne può disporre liberamente;

il professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera per qualsiasi motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di recepirle negli atti finali da produrre.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore **con uguale idoneità e qualificazione professionale**, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico si ritiene vincolante per il Professionista con la sottoscrizione del presente atto.

L'incarico diverrà effettivo all'atto della stipula, effettuata mediante sottoscrizione per via telematica, del Contratto di affidamento dell'incarico. Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente ad inizio lavori e dovranno essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto dell'incarico.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dello **0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**
- b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: **da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente sottoscritta dal professionista, è di Euro 1.189,20.-, a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge, per un totale di Euro 1.508,86.- articolati nel seguente quadro economico:

Collaudo statico in corso d'opera (spese incluse)	Euro	1.585,60
Sconto pubblica amministrazione	Euro	25%

Totale onorario	Euro	1.189,20
4% cassa di previdenza	Euro	47,57
IVA 22%	Euro	272,09
Totale	Euro	1.508,86

Il pagamento dell'onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura in un'unica modalità di saldo alla consegna del Certificato di Collaudo.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come

conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva che riguardi anche opere di carattere strutturale, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale sulla base delle effettive prestazioni.

Art.15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.17) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in _____ - _____ (telefono n. _____ - e-mail _____) presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici e di Contratti Pubblici.

Art.20) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Trieste, _____

IL PROFESSIONISTA

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO